



Deliberazione di Giunta Comunale numero 12 del 09/04/2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.

L'anno 2021 addì 09 del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI
BAGNI ELISA	Vice Sindaco	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Assessore	SI
SPLENDORE ROSALIA	Assessore	SI

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATE, in particolare, le seguenti disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 160/2019:

- comma 817: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;
- comma 819 : *"Il presupposto del canone è:*
 - a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al*

patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- comma 820, in base al quale l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- comma 837, in base al quale il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 846, della Legge 160/2019 sopra citata consente, in deroga all' art. 52 del D.lgs 446/1997, di affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione del Canone unico patrimoniale ai soggetti ai quali alla data del 31/12/2020 risulta affidato il servizio di gestione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche o dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni ;
- la gestione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni del Comune di Viano è affidata in concessione alla ditta Tre Esse Italia srl fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le seguenti disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 160/2019 che disciplinano le tariffe del Canone in oggetto:

- comma 826 che definisce la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del citato comma 817, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la diffusione di messaggi pubblicitari che si applica qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare;
- comma 827 che definisce la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del citato comma 817, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la diffusione di messaggi pubblicitari che si applica qualora l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare;
- comma 831 che definisce la tariffa forfettaria in base alla quale si applica il canone per l'occupazione permanente del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;
- comma 841 che definisce la tariffa di base annuale del canone mercatale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare;
- comma 842 che definisce la tariffa di base giornaliera del canone mercatale per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;
- comma 843 in base al quale i comuni possono applicare le tariffe di cui al comma 842 sopra citato prevedendo aumenti delle tariffe stesse nella misura massima del

25 per cento.

CONSIDERATO che:

- le tariffe standard e le tariffe base come sopra descritte ai commi 826, 827,831,841 e 842 dell'art.1 della Legge 160/2019 sono definite sulla base del numero di abitanti del singolo comune;
- la popolazione residente al 31 dicembre 2020 nel Comune di Viano era pari a 3317 unità, per cui le tariffe standard del canone di occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari e le tariffe base del canone mercatale risultano le seguenti:
 - tariffa standard annuale art.1, comma 826 : € 30,00;
 - tariffa standard giornaliera, art.1, comma 827 : € 0,60;
 - tariffa forfettaria annuale art.1, comma 831 : € 1,50;
 - tariffa base annuale art.1, comma 841 : € 30,00;
 - tariffa base giornaliera art.1, comma 842, : € 0,60;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29 Marzo 2021 con cui è stato approvato il Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE;

DATO ATTO che il predetto Regolamento prevede che le tariffe base annue e giornaliere applicabili DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, nonché i coefficienti moltiplicatori da applicare a ciascuna fattispecie di occupazione o di esposizione pubblicitaria tenuto conto delle finalità e della tipologia delle stesse, e dell'omogeneità della conseguente tariffa rispetto a quelle vigenti nel 2020, siano deliberati dalla Giunta comunale;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe del Canone PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE che, ai sensi del comma 817 dell'art.1 della Legge 160/2019 assicurino un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti dal Canone unico patrimoniale stesso, con l'obiettivo, inoltre, di mantenere un analogo livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti abrogati, mantenendo le nuove tariffe il più possibile omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 come sopra espresso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2021 che disciplina la procedura transitoria da applicare nelle more dell'approvazione del Regolamento di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe da effettuarsi entro il termine previsto dalla legge di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, stabilendo:

- di fare salva, nel rispetto del presupposto del Canone unico patrimoniale previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico contenuta nel regolamento di disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 19/12/1998 e s.m.i.;

- di fare salva, nel rispetto del presupposto del Canone unico patrimoniale previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari contenuta nel regolamento di disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2017;
- che l'eventuale importo dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per la diffusione di messaggi pubblicitari sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ente o dal relativo concessionario o nel diverso termine previsto dal Regolamento all'approvazione delle tariffe;
- che i versamenti eventualmente effettuati dai contribuenti sulla base dei prelievi abrogati saranno imputati al nuovo Canone unico patrimoniale con richiesta di eventuale conguaglio o, se eccedenti, rimborsati secondo la normativa regolamentare vigente;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legislativo 22/03/2021, n. 41 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di entrata patrimoniale, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono quindi pubblicati sul relativo sito internet;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. che le **premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** del contenuto del "Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale previsto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 160/2019, approvato dal Consiglio comunale in data 29 marzo 2021, con deliberazione n. 3;
3. **DI APPROVARE** le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla legge 160/2019 nei testi allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) Tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;
 - Allegato B) Tariffe del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria;
 - Allegato C) Tariffe del Canone mercatale;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento comunale previsto dal comma 821 della legge 160/2019 sopra citato e nel rispetto della previsione di cui al comma 817 dell'art.1 della Legge 160/2019 in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti dal Canone unico patrimoniale stesso, con l'obiettivo, inoltre, di mantenere un analogo livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti abrogati, come meglio specificato nelle premesse del presente atto;
5. **DI PRENDERE ATTO** che, essendo il Canone unico in oggetto un'entrata avente natura patrimoniale, i relativi atti regolamentari e tariffari non devono essere trasmessi al MEF Ministero dell' Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione sull'apposito sito internet dedicato;
6. **DI TRASMETTERE**, per la necessaria conoscenza e per le determinazioni conseguenti, il presente atto deliberativo al 3° Servizio (Edilizia e Commercio) ed al

Concessionario della gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni